Servizio di Salvaguardia dell'energia elettrica per il biennio 2027-2028

Comunicato agli esercenti la salvaguardia uscenti

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall' articolo 4 comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 336/2026/R/eel (di seguito: Delibera), entro il **09 novembre 2026,** gli esercenti la salvaguardia trasmettono all'Acquirente Unico, distintamente per ciascuna regione:

a) la percentuale, rispetto al totale, dei punti di prelievo e del fatturato corrispondenti ai clienti finali non disalimentabili, con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile;

b) il fatturato complessivo relativo al mese a cui si riferiscono le informazioni di cui alla precedente lettera a);

c) con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile, la percentuale di mancato incasso delle fatture emesse nel ventiquattresimo mese precedente, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;

d) il tempo medio di pagamento da parte dei clienti serviti in salvaguardia, anche non continuativamente, negli ultimi 3 (tre) anni, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;

e) in alternativa a quanto indicato alle precedenti lettere c) e d), con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile e distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili:

    i) l'ammontare del credito in essere, al netto del credito oggetto di cessione, distinto in base agli anni di competenza del relativo fatturato; i dati devono essere riferiti all'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, a ciascuno dei due anni precedenti e, qualora disponibili, anche in forma aggregata, ai periodi precedenti i suddetti anni;

    ii) il fatturato di competenza di ciascuno degli anni per cui l'informazione di cui al punto i) è disponibile;

f) sulla base degli ultimi dati disponibili riferiti all'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, il numero di punti di prelievo oggetto di richiesta di sospensione.

Comunicato alle imprese di distribuzione

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall' articolo 4 comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 336/2026/R/eel (di seguito: Delibera), entro il **09 novembre 2026**, le imprese distributrici trasmettono all'Acquirente Unico, con riferimento a ciascuna area territoriale o ambito di propria competenza se inferiore, l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto dell'esercente la salvaguardia sulla base della migliore stima dei clienti serviti in salvaguardia.

I soggetti interessati sono tenuti a compilare i moduli di propria competenza, allegati al presente Comunicato, e inviarli ad Acquirente Unico al seguente indirizzo di posta elettronica:

serviziodisalvaguardia@acquirenteunico.it

Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della Delibera, la mancata, incompleta o gravemente erronea messa a disposizione, nei tempi previsti, delle informazioni richieste dal presente Comunicato costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti, da parte Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per l'adozione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

20 ottobre 2026